

**CONVENZIONE DEL
"C.I.S.S.-OSSOLA"
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI**

TRA

*** Il Comune di(codice fiscale n.) rappresentato dal Signor
..... nato a.....
il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di
.....in qualità di (delegato del) sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della
deliberazione del Consiglio Comunale n.delesecutiva ai sensi di legge;**

*** Il Comune di(codice fiscale n.) rappresentato dal Signor
..... nato a.....
il....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di
..... in qualità di (delegato del) sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della
deliberazione del Consiglio Comunale n.del esecutiva ai sensi di legge;**

ecc.

si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONFERMA DI ADESIONE AL CONSORZIO

1. I Comuni sopraindicati confermano la costituzione in Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché della L.R. Piemonte n. 1 del 2004 e della L.R. Piemonte n. 11 del 2012, al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini gli altri servizi atti a garantire la migliore qualità della vita. Confermano, altresì, di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali", che potrà anche essere indicato con la sigla "C.I.S.S.-OSSOLA", con sede in Domodossola.

2. L'Assemblea consortile approva lo Statuto dell'Ente con la maggioranza di due terzi dei Componenti e di due terzi delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la proposta è approvata se ottiene per due volte, in differenti sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. Nelle more della approvazione si intende in vigore lo Statuto del CISS-OSSOLA come approvato con atto n. 12 del 26/3/2013 dell'Assemblea consortile.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il Consorzio agisce in collaborazione con il servizio sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali gestiti dal Consorzio è finalizzato a fornire risposte omogenee sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

4. Al Consorzio è, altresì, possibile conferire, a seguito di deliberazione assembleare e/o specifica convenzione stipulata dal Consiglio di Amministrazione, la gestione di ulteriori funzioni e servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione in materia, o con standard diversi da quelli stabiliti, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

5. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - FUNZIONI ESERCITATE

1. Dal 01.01.2019 il Consorzio gestisce le funzioni di cui all'articolo 2 con riferimento ai soli Comuni aderenti alla presente Convenzione, cessando alla detta data ogni competenza nei confronti di residenti in Comuni non confermant l'adesione.

2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione statale e regionale, restano di competenza dei singoli Enti consorziati, fino ad eventuale diversa Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, le seguenti funzioni:

a) gestione delle strutture per anziani e per minori;

b) assistenza economica ex D.P.R. 616/77 e s.m.i., salvi i seguenti casi di specifica competenza del Consorzio:

*contributi economici a favore di nuclei orfanili e affidatari ed altri nuclei minorili in difficoltà socioeconomica, ad integrazione dell'intervento comunale;

*rette per collocamenti in istituto di minori su specifica disposizione del Tribunale per i Minorenni;

*sussidi socioassistenziali per tirocini ed inserimenti lavorativi;

*interventi economici urgenti, come previsti dalle vigenti norme, eventualmente anche per conto di chi spetta e salvo rivalsa;

*funzioni previste dall'art. 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, trasferite dalla Provincia del V.C.O. e relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà.

3. L'eventuale gestione anche transitoria di alcune delle funzioni che residuano in capo ai Comuni potrà essere attribuita al CISS in base ad apposita Convenzione con il singolo Comune approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 - DURATA – RECESSO

1. Gli Enti stipulanti convengono di prorogare di venticinque anni, rinnovabile, la durata del Consorzio a partire dall' 1 gennaio 2019.

2. I singoli Enti consorziati, sottoscrittori della presente Convenzione, potranno recedere dal Consorzio, a far data dal 01.01.2022.

3. Ciascun Ente ha facoltà di formulare istanza di recesso, diretta al Presidente dell'Assemblea e a tutti gli altri Enti facenti parte del Consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della data in cui si chiede di recedere. L'ente che recede rimane comunque obbligato, per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario oltreché per le obbligazioni con effetti permanenti (finanziarie, patrimoniali e del personale) o comunque con durata temporale che superi la data di recesso.

4. Il recesso e la data di decorrenza, che dovrà corrispondere all'inizio dell'anno solare e dell'anno economico finanziario, vengono approvati con deliberazione dell'Assemblea consortile a maggioranza assoluta, intesa come metà più uno dei Componenti l'Assemblea, e dovranno coincidere con la chiusura dell'esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione saranno definiti i rapporti patrimoniali, finanziari e della dotazione organica del personale, ai sensi della presente Convenzione e dello Statuto, nonché le eventuali modifiche da apportare alla presente Convenzione e allo Statuto. L'effettività del recesso è subordinata all'accettazione incondizionata da parte del Comune recedente delle condizioni stabilite con la succitata deliberazione assembleare, approvata

con atto formale che pervenga al Consorzio con almeno un mese di anticipo dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che accettino integralmente le norme statutarie e della Convenzione. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione a maggioranza assoluta per componenti e per quote da parte dell'Assemblea consortile, che ne definisce le condizioni. In caso di ammissione di nuovi Comuni l'Assemblea adotta ove del caso le necessarie variazioni allo Statuto consortile. La Convenzione istitutiva si considera integrata dalle dette Deliberazioni assembleari senza necessità di approvazione da parte dei Consigli dei singoli Comuni già aderenti.

2. L'ammissione di un Comune al Consorzio, qualora venga deliberata dall'Assemblea, avverrà con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di formulazione della richiesta di ammissione.

3. In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" non superiore al 50% della quota dovuta per l'anno di riferimento.

ART. 6 - SCIoglimento

1. Il Consorzio potrà estinguersi in conseguenza di scelte politico/amministrative, adottate con atti formali da almeno tre quarti dei Comuni in esso ricompresi.

2. Il Consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso di Enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongano delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

3. In caso di scioglimento del Consorzio la dotazione finanziaria, patrimoniale ed organica, con atto dell'Assemblea, è ripartita tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione in vigore per l'anno in cui avviene lo scioglimento, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

4. Si provvede analogamente con riferimento alle eventuali obbligazioni, di cui al comma precedente, aventi durata temporale che superi la data di scioglimento. Si applica anche quanto previsto al terzo comma del successivo art. 8.

5. Gli oneri diretti ed indiretti inerenti la liquidazione sono a carico degli Enti consorziati, in proporzione alle quote di partecipazione in vigore per l'anno in cui avviene lo scioglimento.

6. Il Consorzio si estinguerà altresì per eventuale obbligo derivante dalla legislazione sopravvenuta. L'Assemblea provvederà in tal caso, con appositi atti, al fine di garantire quanto stabilito ai precedenti commi 3, 4 e 5.

ART. 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Annualmente l'Assemblea del Consorzio stabilisce la quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.

2. Gli Enti consorziati finanziano l'onere annuale complessivamente posto a carico degli stessi, sulla base di quote capitarie riferite alla popolazione residente in ciascun Comune, come dettagliato nella Tabella millesimale allegata al presente atto (quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), redatta con arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità.

3. Detta Tabella riporta altresì i voti assegnati a ciascun Ente aderente, con applicazione ogniqualvolta la Convenzione, lo Statuto o altre norme facciano riferimento a maggioranze assembleari riferite alle quote di partecipazione.

4. La suindicata Tabella sarà annualmente aggiornata, sia in ordine ai millesimi sia in ordine ai voti, con deliberazione dell'Assemblea in funzione della variazione accertata della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e con effetto dall'anno successivo a quello in cui viene adottata la variazione.

5. La modifica della Tabella di cui ai precedenti commi dovrà essere altresì adottata a seguito di entrata o recesso di Enti.

ART. 8 – PATRIMONIO

1. Costituiscono patrimonio del Consorzio i beni già in dotazione al CISS-OSSOLA al 31 dicembre 2018.

2. Nel caso di recesso, da esercitarsi con le modalità stabilite da questa Convenzione, l'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio, che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione, fino allo scioglimento o trasformazione del Consorzio.

3. In caso di scioglimento o trasformazione del Consorzio, il patrimonio, le attività e le eventuali passività sono ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione in vigore per l'anno in cui avviene lo scioglimento. I Comuni che hanno fatto parte del Consorzio, ma che hanno esercitato la facoltà di recesso prima dello scioglimento o trasformazione dell'ente, in caso di scioglimento o trasformazione del Consorzio partecipano alla ripartizione del patrimonio esclusivamente con riferimento ai beni acquistati prima del loro recesso, ed in proporzione alla durata.

ART. 9 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, concernenti i requisiti, le incompatibilità e le competenze.

ART. 10 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio, *almeno 24 ore prima* della seduta dell'Assemblea nella quale l'approvazione dei verbali di precedenti sedute è iscritto all'ordine del giorno.

2. In particolare, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), debbono essere trasmessi entro 30 giorni dall'esecutività gli atti inerenti:

- nomina e revoca di Organi del Consorzio;
- regolamenti;
- approvazione del bilancio;
- approvazione del conto consuntivo;
- approvazione di mutui;
- programmi socioassistenziali;
- entrata nel Consorzio di nuovi Enti o recesso di Enti aderenti.

3. La trasmissione delle deliberazioni può essere effettuata anche attraverso la posta elettronica, o con qualsiasi altra forma, resa possibile dall'evoluzione della tecnologia, idonea a rendere più celere ed economica la trasmissione. La trasmissione si intende altresì effettuata all'atto della pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente, anche per i fini di cui all'art. 23 comma secondo dello Statuto consortile.

ART. 11 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, e comunque qualora lo richiedano componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a richiedere parere consultivo a tutti gli Enti consorziati.

2. Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal medesimo.

ART. 12- VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente consorziato è tenuto al versamento della quota annuale di partecipazione al Consorzio a ratei quadrimestrali anticipati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine stabilito, deve, previa diffida, richiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario ad acta presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131, relativa alla riscossione delle quote consortili mediante ruoli.
4. L'Assemblea consortile ha comunque facoltà di imporre ai Comuni ritardatari nel versamento della quota associativa l'erogazione di una quota una tantum a titolo di penale, in misura non superiore al 50 % della quota dovuta.

ART. 13- GARANZIE

1. La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.
2. Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.
3. La risposta conseguente, dovrà pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 14 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli articoli 8 e 10 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso, e del capo VI dello statuto e, per tutti, s.m.i..

ART. 15- NORMA TRANSITORIA

1. Sino, all'approvazione di eventuali nuovi Regolamenti si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dalla Assemblea dell'Associazione dei Comuni, o in mancanza quelle della disciolta U.S.S.L. n. 56 di Domodossola (con particolare riferimento al Regolamento di funzionamento dell'Assemblea consortile). o, in ulteriore mancanza, quelle del Comune sede del Consorzio.
2. Per gli affari correnti, nelle more della nuova elezione del CDA, rimane in carica - non oltre il 31.03.2019 - il CDA in carica al 31 dicembre 2018.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per le controversie che si dovessero manifestare in merito all'applicazione della presente Convenzione, il Foro competente è il Tribunale di Verbania.